

Accesso a contributi economici da parte di associazioni per attività ed iniziative nel campo dello sport. Norme per la concessione del patrocinio.

Deliberazione C.C. n. 15 del 01/03/2007

COMUNE DI VIAGRANDE
Provincia di Catania
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

Regolamento per l'accesso a contributi economici da parte di associazioni per attività ed iniziative nel campo dello sport. Norme per la concessione del patrocinio.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Con le presenti disposizioni, in relazione al disposto di cui all'art. 13 della L.R. 30.4.1991, n. 10, vengono stabilite e disciplinate in dettaglio le condizioni, i termini e le modalità per l'accesso a contributi economici che il Comune eroga, nell'ambito dei propri interventi per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive.

Art. 2

I contributi economici concessi dal Comune sono finalizzati alla incentivazione della pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani ed ai diversamente abili.

Attraverso la concessione di contributi, pertanto, il Comune interviene a sostegno di enti, associazioni, gruppi religiosi, scuole, società sportive, ed, in genere, di ogni organismo avente natura associativa, operanti sul territorio comunale, che praticano attività sportiva, che promuovono e realizzano iniziative e manifestazioni inerenti lo sport, e che, in genere, curano la pratica di attività fisico-motorie, ricreative e del tempo libero, perseguendo tali obiettivi senza fini di lucro.

Art. 3

I soggetti destinatari di contributi economici sono tenuti a far risultare che le attività e le iniziative svolte si realizzano con il concorso del Comune, e ciò mediante l'apposizione, in ogni tipo di pubblicità, dello stemma del Comune e della scritta "CITTA' DI VIAGRANDE", nonché mediante la apposizione sulle divise di gioco della scritta "CITTA' DI VIAGRANDE".

CAPO II

Richieste di contributo per attività sportiva ordinaria e continuativa svolta nell'arco della stagione agonistica annuale.

Art. 4

Al fine della concessione del contributo per attività sportiva ordinaria e continuativa, i soggetti interessati devono presentare, in carta semplice e su apposito modello, specifica e motivata richiesta al Comune di Viagrande – Assessorato allo sport – entro il 15 OTTOBRE di ogni anno, in riferimento alla stagione agonistica che si è conclusa o che avrà termine entro l'anno.

Art. 5

La domanda di concessione contributo deve contenere:

- a. indicazione di tutti i dati anagrafici e fiscali del soggetto richiedente, beneficiario dell'eventuale contributo;
- b. relazione illustrativa del programma di attività cui si riferisce la richiesta di sostegno finanziario dell'Amministrazione comunale, con indicazione dei contenuti dell'attività stessa, tempi e modalità di svolgimento, delle sue finalità ed obiettivi, nonché dei destinatari e fruitori

(grado di coinvolgimento dei cittadini) di essa;

c. indicazione della rilevanza territoriale dell'attività (ambito comunale, provinciale, regionale, etc. - in cui essa si svolge);

d. elenco complessivo degli iscritti all'organismo associativo e numero degli iscritti di età non superiore ai ventuno anni coinvolti nella specifica attività, con evidenza dei residenti a Viagrande;

e. il piano finanziario dell'attività, ripartito nelle voci di entrata e di spesa, con l'indicazione, a norma di regolamento, dei contributi, anche in beni e/o servizi, di altri soggetti pubblici e/o privati, ivi compresa ogni forma di sponsorizzazione. Nel piano finanziario devono essere, altresì specificati gli introiti ricavati da eventuali attività svolte a pagamento, direttamente o indirettamente riferiti all'attività svolta, con particolare riferimento a corsi di avviamento alle varie discipline sportive.

f. Copia della documentazione attestante l'ultima affiliazione della Società alla Federazione Sportiva o Ente, con relativi quadri sociali e tecnici.

g. Ammontare del contributo richiesto al comune.

Art. 6

La domanda di concessione del contributo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

Con la sottoscrizione della domanda, il legale rappresentante assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie nella stessa contenute.

Art. 7

Alla domanda di contributo debbono, inoltre, essere allegati:

a. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente del soggetto richiedente, se non già in possesso del Comune;

b. autocertificazione del legale rappresentante del soggetto richiedente ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000 "di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, di non avere riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione misure di prevenzione di diritti civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale"

Alla domanda di contributo possono essere altresì allegati tutti i documenti che il soggetto richiedente ritenga di dover esibire nel suo interesse al fine della concessione del contributo.

CAPO III

Criteri per la concessione dei contributi

Art. 8

Per l'erogazione dei contributi si terrà conto dei seguenti criteri:

- Tipo di campionato o categoria cui la Società è iscritta;
- Società che dispongono, nell'ambito dei tesserati, di un settore giovanile composto da atleti di età fino a 21 anni;
- Società che nell'ambito dei propri tesserati vedano iscritte persone diversamente abili;
- Società che svolgono attività sportiva con raggiungimento di elevati livelli nella disciplina praticata;
- Società che propongono attività sportive, nel settore giovanile, in forma gratuita;
- Società che svolgono attività sportiva che abbia un seguito nel tempo, con l'inserimento di giovani nel settore agonistico più rappresentativo della Società stessa;
- Società che abbiano svolto, nel tempo, la propria attività sportiva, senza soluzione di continuità, dimostrando buona solidità e rappresentatività sportiva;
- Società che affrontano trasferte extraregionali, per lo svolgimento dei campionati a cui sono iscritte;
- Società che non abbiano ricevuto richiami formali, da parte dell'Amministrazione Comunale, per l'uso inadeguato degli impianti e delle attrezzature sportive.

Nel caso di due o più Società che pratichino la medesima disciplina sportiva, si terrà conto dell'anzianità delle stesse, nonché del livello agonistico raggiunto nelle varie categorie di appartenenza.

Non saranno ammesse a contributo quelle Società Sportive che risultassero non affiliate a federazioni e/o enti sportivi riconosciuti né quelle la cui costituzione risulti inferiore a due anni fatte salve quelle società risultanti dalla fusione di due o più società preesistenti di cui almeno una abbia operato nel Comune di Viagrande ai sensi dell'art.2, comma2, del presente regolamento da almeno due anni.

Art. 9

Al fine dell'ammissione ai contributi per attività ordinarie e continuative, il competente Assessorato, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Area organizzativa e del relativo parere tecnico, nei limiti degli stanziamenti definiti in bilancio, elabora e sottopone all'approvazione della Giunta municipale un piano di riparto, stabilendo l'ammontare dei contributi da destinare per le attività ammesse, previo parere, non vincolante, della Consulta Comunale dello Sport.

La eventuale concessione dei suddetti contributi è disposta dalla Giunta municipale entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 10

È facoltà dell'Amministrazione comunale, su proposta del competente Assessorato, concedere un contributo straordinario, in aggiunta a quelli fin qui disciplinati dal presente Regolamento. Il contributo straordinario potrà essere erogato, a seguito di apposita richiesta, a favore di società sportive che, al termine della stagione agonistica, abbiano conseguito un risultato particolarmente brillante, o che si siano comunque distinte nello svolgimento della propria ordinaria attività sportiva.

CAPO IV

Richieste di contributi per specifiche manifestazioni ed iniziative di carattere sportivo, occasionali e straordinarie.

Art.11

La domanda intesa ad ottenere la concessione di contributo da parte del Comune per manifestazioni ed iniziative occasionali, deve essere presentata, in carta semplice e su apposito modello in distribuzione presso l'ufficio sport, almeno 30 giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle stesse.

Ad essa viene data risposta entro i successivi 15 giorni.

La durata dei termini di cui ai commi precedenti è ridotta di 2/3 nel caso di iniziative per le quali l'ammontare del contributo richiesto non superi €. 400,00.

Art. 12

Alla domanda di concessione di contributo, di cui all'articolo precedente, si applica comunque il disposto degli artt.5, 6 e 7 del presente regolamento .

Art. 13

Ciascun Ente richiedente non può essere ammesso all'erogazione di contributi per manifestazioni di cui al presente capo per più di due volte nel corso dello stesso anno solare.

CAPO V

Ammissione al contributo. Istruttoria e termini

Art. 14

La domanda di contributo è istruita dal responsabile della competente Area organizzativa. Nella fase istruttoria vengono valutati i documenti presentati e si procede alla eventuale

richiesta di interventi chiarificatori del legale rappresentante dell'Ente richiedente.

Art. 15

Ai fini della valutazione dei costi dell'attività della singola iniziativa e della conseguente determinazione dell'ammontare del contributo, saranno prese in considerazione esclusivamente le spese specificatamente rientranti nei costi strettamente relativi all'attività svolta, secondo la motivata valutazione del responsabile dell'istruttoria.

Art. 16

Al fine dell' ammissione ai contributi per iniziative e manifestazioni occasionali e straordinarie, l'ammontare del contributo viene di volta in volta stabilito e proposto dal competente Assessorato e deliberato dalla Giunta Municipale, nei termini di cui al secondo comma del precedente art. 11, tenuto conto dell'istruttoria dell'ufficio del Responsabile di Area, delle disponibilità di bilancio, nonché della rilevanza e delle caratteristiche dell'iniziativa proposta. L'accoglimento della richiesta, ovvero il diniego, saranno comunicati agli interessati tempestivamente, e comunque prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa.

CAPO VI

Concessione del patrocinio del comune ad attività ed iniziative di carattere sportivo.

Art. 17

L'Amministrazione comunale può concedere , a seguito di apposita richiesta, il proprio patrocinio ad iniziative e manifestazioni sportive, promosse ed organizzate da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche o private, realizzate nel Comune, ovvero anche altrove, se abbiano rilevanza o rivestano particolare significato per il Comune di Viagrande. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune che le iniziative e le manifestazioni sportive programmate rivestono particolare valore sociale, culturale ed educativo.

Art. 18

La concessione del patrocinio può essere a titolo non oneroso, ovvero può essere accompagnata dalla concessione di contributo, a norma delle disposizioni precedenti.

Art.19

L'istanza di patrocinio va presentata, su carta semplice, indirizzata al Comune di Viagrande - Assessorato allo sport - almeno 10 giorni prima dell'iniziativa a cui la stessa si riferisce. Nell'istanza occorre fornire tutte le notizie utili per la valutazione dell'iniziativa, dell'organo promotore e di altri eventuali patrocinatori.

Art. 20

Le iniziative e manifestazioni patrocinate dovranno essere sempre pubblicizzate con l'apposizione della scritta: "Con il patrocinio del Comune di Viagrande - Assessorato allo Sport", in ogni tipo di pubblicità.

Art. 21

La concessione del patrocinio non comporta l'esenzione dall'eventuale pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e dei diritti di affissione, nei limiti e con le riduzioni previste dalla legge e dai regolamenti comunali.

CAPO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 22

A cura dell'Area Servizi Sociali e Culturali e, segnatamente, dell'ufficio sport, sarà predisposta

tutta la modulistica occorrente per la formulazione delle istanze per l'ammissione ai contributi disciplinati dal presente regolamento.

Sarà cura dello stesso ufficio mettere a disposizione la predetta modulistica e garantire la diffusione del presente regolamento fra tutte le associazioni sportive iscritte all'albo comunale dello sport.

Art. 23

Il presente regolamento entra in vigore non appena divenuta esecutiva la delibera di approvazione dello stesso.